

**DELIBERA N. 5/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "ITALIA UNO") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata

definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 20d/05Segn del 24 febbraio 2005 e successiva integrazione del 27 maggio 2005 (pervenuta, con relativi allegati, all'Autorità in pari data prot. n. 2676/RM) trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, relativa alla Risoluzione n. 9/05 del 22 febbraio 2005, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia Uno*", in merito alla trasmissione del programma "Studio Aperto", andato in onda il 30 gennaio 2005 a partire dalle ore 18:30;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.57/06/DICAM/N°PROC. 1428-FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Italia Uno*", la violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 1.2, lettera a), 2.3, lettera a) e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso nell'ambito del programma "Studio Aperto" andato in onda in data 30 gennaio 2005, a partire dalle ore 18,30, due servizi giornalistici relativi alla vicenda di cronaca del "*delitto di Cogne*" recanti immagini idonee a suscitare turbamento nei minori telespettatori;

VISTE le memorie giustificative in data 15 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 37030 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- i servizi oggetto di contestazione non contengono alcuna sequenza violenta o raccapricciante né immagini del piccolo Samuele direttamente collegate al suo omicidio, bensì mostrano alcuni ritratti del bimbo in istanti di serena vita familiare la cui pubblicazione è stata espressamente voluta dai genitori con finalità di pubblico ricordo e di salvaguardia dell'identità personale del piccolo avverso voci dal contenuto lesivo;

- per quanto riguarda il linguaggio, non vi è alcuna descrizione del delitto, né dei suoi particolari più macabri; il ricordo del piccolo Samuele è caratterizzato da toni che enfatizzano il dolore ed il rimpianto della perdita, non idonei a ledere lo sviluppo psichico o fisico dei minori;

- nonostante "Studio Aperto" sia un telegiornale che va in onda durante la "fascia protetta, anch'esso gode delle garanzie di libertà proprie dello statuto costituzionale dell'informazione, sia circa la scelta dei temi, sia circa lo stile e le modalità attraverso cui trattare ciascuno di essi, fatte salve le sole limitazioni indispensabili per

salvaguardare il superiore interesse dei minori alla salute ed all'integrità del loro sviluppo psichico e fisico;

- la violazione delle norme a tutela dei minori non richiede soltanto che i contenuti televisivi cagionino "turbamento", "insicurezza" o "sgomento" negli spettatori più piccoli, occorrendo invece che vi sia vera e propria lesione del loro benessere e del loro sviluppo fisico o psichico;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2006, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel confermare le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- i servizi oggetto di contestazione, trasmessi nell'ambito di un programma di informazione (telegiornale "*Studio Aperto*") sono rispondenti al criterio dell'interesse pubblico;

- in essi risultano del tutto assenti immagini violente o raccapriccianti né vengono utilizzate espressioni potenzialmente lesive della personalità dei minori;

- il Codice di autoregolamentazione Tv e minori non vieta qualunque pubblicazione televisiva delle immagini di minori vittime di reati, ma soltanto la diffusione di immagini lesive della personalità del minore rappresentato, o del benessere e dello sviluppo fisico e psichico dei minori spettatori;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto:

- la pubblicazione delle immagini, espressamente voluta dai genitori con finalità di pubblico ricordo, è avvenuta nel rispetto della personalità del piccolo Samuele e della volontà della sua famiglia;

- la rappresentazione delle vicende relative al "*delitto di Cogne*", nel caso di specie è preordinata al soddisfacimento di un'esigenza connessa al diritto di cronaca;

- i servizi trasmessi, sebbene riferiti ad avvenimenti drammatici legati all'omicidio del piccolo Samuele, sono trattati in modo discreto, utilizzando un linguaggio sobrio, senza ricorrere alla rappresentazione di scene raccapriccianti;

- la rappresentazione dei fatti non indulge a particolari ansiogeni o violenti ed è condotta con profondo rispetto per l'accaduto, senza descrizioni macabre o inquietanti;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Italia Uno*", del programma "*Studio Aperto*", non integra gli estremi della violazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 1.2, lettera a), 2.3, lettera a) e 3.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 2 /07/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA  
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO") PER  
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 2.3, 2.5 e 3.1 IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 Gennaio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.

11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 112/2004 e al decreto legislativo n. 177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 82f/05Segn del 4 maggio 2005 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 5 maggio 2005 (prot. n. 2283/RM), relativa alla Risoluzione 14/05 del 19 aprile 2005, adottata nei confronti della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", in merito alla trasmissione del programma "*La vita in diretta*", andata in onda il 17 marzo 2005 a partire dalle ore 16:45;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.48/06/DICAM/N°PROC. 1286-FB, notificato in data 31 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Rai Uno*", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3, 2.5 e 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso della trasmissione "*La vita in diretta*", andata in onda il 17 marzo 2005 in fascia oraria c.d. "*protetta*", due servizi inerenti episodi di cronaca nera relativi ad omicidi di bambini ad opera della propria madre, che per la delicata tematica trattata, per le parole pronunciate e per le immagini in essi contenute, anche in relazione all'orario di trasmissione, appaiono idonei a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e turbamento, configurandosi, nel loro insieme, come nocivi degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori;

VISTE le memorie giustificative presentate in data 15 settembre 2006 (pervenute con nota prot. n. 37032 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che la contestazione è improcedibile e, comunque, infondata per inesistenza - nel momento in cui si sarebbe verificato il fatto ritenuto illecito (messa in onda del programma "*La vita in diretta*" il 17 marzo 2005) - delle norme di legge di cui si contesta la violazione e di quelle richiamate nell'atto di contestazione che attribuiscono all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni competenza ad accertare e sanzionare l'inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori;

VISTO che la citata emittente non ha avanzato richiesta di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- la norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva il divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori - vigente al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'atto di contestazione - è stata abrogata dall'articolo 54, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico della radiotelevisione*" e trasfusa, senza innovazioni sostanziali, nell'articolo 4, comma 1 lettera b) di quest'ultimo;

- così anche la norma di cui all'articolo 10, comma 1 della legge 3 maggio 2004, n. 112, che sanciva l'obbligo per le emittenti televisive di osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e Minori e la norma di cui all'articolo 10, comma 4 della stessa legge, che attribuiva alla Commissione per i Servizi e i Prodotti dell'Autorità la competenza ad irrogare le relative sanzioni - vigenti al momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine all'atto di contestazione - sono state trasfuse, senza innovazioni sostanziali, rispettivamente nell'articolo 34, comma 3, e nell'articolo 35, comma 2, del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- le abrogazioni disposte da un testo unico, quando la legge delega ad esso sottostante gli affida una ricognizione essenzialmente compilativa, come nel caso del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, hanno in prevalenza natura soltanto formale, poiché la norma sostanziale continua a vigere immutata nel testo unico (c.d. abrogazione per inclusione); nel caso di specie, pertanto, è stata contestata la violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 34 dello stesso per fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in quanto il precetto e la condotta che ne costituiscono l'oggetto sono rimasti immutati nella loro descrizione soggettiva ed oggettiva pur nel variare delle fonti ed analoga vicenda meramente formale ha riguardato il trattamento sanzionatorio del relativo illecito;

RITENUTO, peraltro - come rilevato nella memoria difensiva in data 18 aprile 2005 presentata dalla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. nel procedimento dinanzi al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori - che:

- i servizi di cronaca nera sopra descritti, trasmessi nel corso del programma "La vita in diretta" del 17 marzo 2005, sono trattati con taglio giornalistico, in modo discreto, utilizzando un linguaggio sobrio e asciutto, senza ricorrere alla rappresentazione di scene raccapriccianti;

- la descrizione dei fatti non indulge a particolari ansiogeni o violenti ed è condotta con profondo rispetto per l'accaduto, senza descrizioni macabre o inquietanti;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "Rai Uno" del programma "La vita in diretta", non integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento ai paragrafi 2.3, 2.5 e 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

### DELIBERA

L'archiviazione degli atti.

Napoli, 17 gennaio 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti

**DELIBERA N. 105/06/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1444/GV NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE ITALIA UNO) PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE "TV E MINORI", PARAGRAFI 2.2.B) E 2.4, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 giugno 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 26 aprile 2006, n. Cont. 17/06/DICAM/N° PROC. 1444-GV, notificato in data 27 aprile 2006, con il quale è stata contestata alla Società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, n. 8 (CAP 00187), la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dei paragrafi 2.2, lett. b), e 2.4, del Codice di autoregolamentazione “Tv e minori”, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005, per aver trasmesso, in data 21 marzo 2006, dalle ore 21:10, e senza alcun tipo di segnalazione in relazione al grado di idoneità della fruizione da parte di telespettatori minori, il programma “*Distraction*”, che per i

contenuti, le modalità di articolazione, i filmati trasmessi, risulta potenzialmente pregiudizievole allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e in ogni caso risulta inadeguato a una fruizione da parte di minore, in particolare senza l'assistenza e l'ausilio di persone adulte;

VISTE le memorie giustificative della società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.A., pervenute in data 15 maggio 2006 (prot. n. 20865), e ascoltati in audizione in data 25 maggio 2006 i rappresentanti della società, in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- le norme asseritamente violate sono poste a tutela dell'armonico sviluppo fisico e della personalità del minore, e vietano le sole trasmissioni idonee a nuocere al benessere dei minori e alla loro crescita, avuto riguardo al concreto pericolo di pregiudizio per il bene tutelato, restando del tutto estranea al relativo ambito di applicazione ogni valutazione in ordine al buon gusto, all'eleganza, allo stile e alla qualità artistica dei contenuti dei programmi;
- nel caso del programma in questione, con specifico riguardo alla puntata oggetto di contestazione, non contiene scene di violenza gratuita, insistita o efferata, né scene pornografiche, in quanto anche l'esibizione di corpi nudi a scopo provocatorio e scherzoso non integra la fattispecie di rappresentazione pornografica;
- tale programma, infatti, è un programma che trae effetti ridicoli e comici dal protagonismo dei partecipanti, riconducibile al genere di comicità più tradizionale del paradosso (comiche, *slapstick*), senza pretendere di fornire modelli comportamentali o ammaestramenti; inoltre, è precisato che la selezione dei giochi rappresentati è stata effettuata tenendo conto della collocazione del programma in prima serata, con esclusione di quelli più estremi o potenzialmente più "imbarazzanti" per i telespettatori più sensibili, tra cui i minori;
- quanto alla impostazione incline a giustificare l'umiliazione e la ridicolizzazione dell'altro, nonché ai contestati rischi di emulazione di comportamenti e gesti pericolosi, il programma consta di una trasmissione di intrattenimento, basata sulla tradizionale e consolidata espressione di comicità "ridicola" e paradossale finalizzata a suscitare mera ilarità, senza alcuna pretesa di fornire modelli comportamentali né alcuna attribuzione o caratterizzazione positiva di riconoscimenti o valori nei comportamenti rappresentati;
- quanto alla contestata violazione delle disposizioni contenute nei paragrafi 2.2, lett. b), e 2.4 del Codice "Tv e Minori", la messa in onda in fascia oraria in cui, per espressa affermazione dello stesso Codice "*il pubblico dei minori all'ascolto, pur numero, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto*", e la natura goliardica e leggera riconoscibile dalle prime battute del programma consentono a prescindere da qualsiasi segnalazione agli spettatori adulti di valutare la scarsa adeguatezza della trasmissione alla visione da parte di minori soli;

VISTI i risultati dell'attività di monitoraggio svolta dalla società ISIMM Ricerche S.r.l. sulle ulteriori puntate del programma "*Distraction*" andate in onda sulla predetta

emittente in data 28 marzo 2006, 4 aprile 2006, 11 aprile 2006, 19 aprile 2006, 25 aprile 2006, 2 maggio 2006, 9 maggio 2006 (nota pervenuta in data 22 maggio 2006, prot. n. 22042);

RITENUTO di poter accogliere le dedotte eccezioni in quanto non è ravvisabile nella trasmissione *Distraction* - che utilizza moduli espressivi, linguaggi, ambientazioni e situazioni palesemente paradossali, anche in virtù di una conduzione “cialtronesca”, sempre giocata sul filo dell’ironia e dell’autoironia esibita – un intento (esplicito o implicito), una volontà, o anche solo la possibilità di nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, in quanto il potenziale nocimento deve conseguire a una serie di circostanze (scene forti, realistiche, a forte impatto emotivo, ovvero allusive a situazioni suscettibili di creare turbamento o emulazione) che palesemente non ricorrono nella trasmissione in questione, in cui tutto è esibito, nello stile di una fiera del cattivo gusto, in maniera plateale, ridicola, volutamente *kitsch*, in un’atmosfera di divertita complicità tra il conduttore e il pubblico. Peraltro, nelle situazioni più critiche, di fronte all’esibizione di condotte suscettibili di creare comportamenti emulativi, il conduttore – ancorché con il tono abitualmente scanzonato che gli è proprio – avverte costantemente che si tratta di “*scemenze*” da non replicare da parte dei bambini perché “*ci si può anche far male*”.

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione *Distraction*, non appare suscettibile di nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e pertanto, allo stato attuale della disciplina, non risulta sanzionabile la scelta di aver omesso di segnalare, attraverso le apposite indicazioni iconografiche, come la visione della trasmissione ai minori fosse consigliata unicamente in presenza di adulti;

RITENUTO, per l’effetto, che la trasmissione da parte dell’emittente “*Italia Uno*” del programma “*Distraction*” in data 21 marzo 2006, dalle ore 21:10, non integra gli estremi della violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dei paragrafi 2.2, lett. *b*), e 2.4, del Codice di autoregolamentazione “*Tv e minori*”, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 177/2005;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera *b*), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti.

Roma, 8 giugno 2006

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

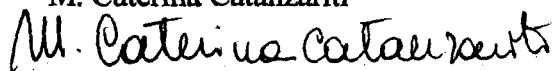


**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



**DELIBERA N. 37/07/CSP****ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 1453/AN NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETA' R.T.I., RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.  
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO  
NAZIONALE "CANALE CINQUE") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE  
DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 marzo 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n.53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto del Dipartimento garanzie e contenzioso di questa Autorità CONT.N. 38/06/DICAM- PROC. N. 1453/AN in data 27 luglio 2006, notificato in data 18 agosto 2006, con il quale veniva contestata alla società R.T.I., Reti televisive italiane S.p.A., con sede legale in via Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Canale Cinque*", la violazione

dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, inerente la trasmissione parziale del *film* "Melissa P." (ore 14.54.55 alle ore 14.55.38), nell'ambito di un servizio (dalle ore 14:54.31 alle ore 14:58.54) relativo al medesimo *film*, all'interno della trasmissione "Amici" il 26 novembre 2005 in orario di "Televisione per tutti", *film* risultante come da accertamenti effettuati da questo organo di garanzia aver ricevuto la qualificazione di *film* "vietato ai minori di anni quattordici" da parte delle Commissioni di revisione previste dalla legge 21 aprile 1962, n. 161 (visto n. 99409 del 18 novembre 2005);

VISTE le memorie difensive del 31 agosto 2006, pervenute all'Autorità in data 1 settembre 2006 (prot. n. 34742), reiterate nel corso dell'audizione tenuta in data 3 ottobre 2006, con le quali la società in questione ha eccepito in generale l'insussistenza e l'infondatezza dei rilievi mossi, sottolineando:

- a) la estrema brevità dell'unica sequenza tratta dal *film* "Melissa P." oggetto di contestazione;
- b) che la trasmissione della sequenza *de qua* è stata preannunciata dalla conduttrice - che ha definito il *film* di grande successo "un fenomeno adolescenziale" - quale introduzione al successivo incontro in studio tra i protagonisti del programma. Lo spezzone ha avuto il semplice scopo di consentire ai partecipanti al programma ed agli spettatori di individuare il *film* in discussione e di coglierne, con larghissima approssimazione, la tematica, in modo da poter seguire il successivo incontro in studio con regista e attore come esercizio di discussione e critica sull'opera cinematografica;
- c) che la trasmissione parziale dell'opera cinematografica al fine di discussione e di critica è riconducibile alla libertà garantita dall'articolo 21 della Costituzione;
- d) che il divieto posto dall'articolo 34, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è applicabile alla diffusione televisiva - prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00 - anche parziale di opere cinematografiche vietate ai minori di anni quattordici nei casi in cui il loro contenuto le renda idonee a far sì che i minori infra-quattordicenni assistano a scene a loro non adeguate, oppure ricevano messaggi diseducativi e/o pericolosi, che potrà verificarsi quando la parte del *film* trasmessa includa le sequenze che contengono le immagini o i dialoghi che hanno condotto all'imposizione del divieto o sia comunque di una ampiezza tale, rispetto alla durata complessiva del *film*, da consentire allo spettatore più piccolo di recepirne gli eventuali contenuti diseducativi;
- e) nel caso di trasmissione di mere sequenze del *film* - come nel caso di specie - l'applicabilità del divieto posto dall'articolo 34, comma 2, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 deve essere comunque effettuata una valutazione di merito, anche verificando se tali sequenze rientrano o meno tra quelle che hanno condotto alla limitazione dell'accesso ai minori;

- f) che la limitazione o l'esclusione dell'accesso dei minori agli spettacoli cinematografici sono consentite, secondo l'articolo 5 della legge 161/62 - cui l'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo n. 177/05, fa "implicito rinvio" – soltanto in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale (volgarità, induzione a comportamenti amorali, scene erotiche o di violenza verso uomini o animali, relative a operazioni chirurgiche o a fenomeni ipnotici o medianici se rappresentate in forma particolarmente impressionante, o riguardanti l'uso di sostanze stupefacenti; che fomentino l'odio o la vendetta; che presentino crimini in forma tale da indurre all'imitazione od il suicidio in forma suggestiva);
- g) che il programma "Amici", nel corso del quale è andata in onda la sequenza del film "Melissa P.", considerate l'età dei protagonisti e le tematiche trattate, non si rivolge ad un pubblico di infra-quattordicenni, ma agli adolescenti prossimi alla maggiore età ed agli adulti più sensibili alle tematiche dell'adolescenza;

RITENUTO, di non poter accogliere le dedotte giustificazioni di cui ai punti c); f); g), e parzialmente quella di cui al punto e) per le seguenti ragioni:

- l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (riproduttivo dell'articolo 15, comma 13 della legge 223/90), può essere riferito anche alle scene che non hanno avuto specifica rilevanza ai fini della valutazione di inidoneità alla visione da parte dei minori di anni quattordici in quanto l'articolo 15, comma 13, della legge n. 223 del 1990 "estende anche alle riproduzioni parziali dei film vietati ai minori di anni quattordici il divieto di trasmissione in alcune fasce orarie" (Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994);

- inoltre, al divieto, previsto per le emittenti, di trasmettere film vietati ai minori di anni quattordici né integralmente, né parzialmente, prima delle ore 22:30 e dopo le ore 7:00, non possono essere ricondotti i paventati rischi di violazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantita dall'articolo 21 della Costituzione. Difatti, le disposizioni vigenti intendono contemperare tale diritto costituzionale con la tutela dell'infanzia prevista all'articolo 31 della Costituzione, anche in considerazione della natura "immateriale" ("sviluppo psichico o morale") e la specifica considerazione (anche) costituzionale – "protezione" dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela;

RITENUTO, viceversa, di poter accogliere le giustificazioni espresse ai punti a); b); d) ed in parte quella di cui al punto e): con riferimento all'estrema brevità dell'unica sequenza del film "Melissa P." diffusa nel corso del programma "Amici", peraltro preannunciata dalla conduttrice, contenente immagini e dialoghi neppure evocativi di contenuti valutabili sotto il diverso profilo del potenziale pregiudizio ai minori, né

ric conducibili alle sequenze del *film* che hanno condotto alla limitazione dell'accesso ai minori di anni quattordici (cfr. Pretura di Roma, Sez. I civile, n. 4710 del 19 luglio 1994 *"Il divieto non può ritenersi non operante quando venga trasmessa alcuna delle scene [...] proprio in ragione delle quali è stata stabilita la limitazione alla visibilità dell'intera opera"*);

RITENUTO, per l'effetto, che la trasmissione da parte dell'emittente *"Canale cinque"* di un frammento del *film* *"Melissa P."*, all'interno del programma *"Amici"*, andato in onda il 26 novembre 2005 non integra gli estremi della violazione dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITA la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

### DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Napoli, 7 marzo 2007

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

M. Caterina Catanzariti